Comune di Greve in Chianti

Città Metropolitana di Firenze

S I I N F O R M A

Che a partire da **LUNEDÌ 3 APRILE 2017 LE ISCRIZIONI ANAGRAFICHE E LE VARIAZIONI DI INDIRIZZO SARANNO EFFETTUATE SOLO PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO** ai numeri **055/85.45.243-210** nei seguenti giorni:

LUNEDÌ POMERIGGIO	**dalle ore 15,00 alle ore 17,00**
MARTEDÌ	**dalle ore 8,30 alle ore 12,00**
GIOVEDÌ POMERIGGIO	**dalle ore 15,00 alle ore 17,00**
VENERDÌ	**dalle ore 8,30 alle ore 12,00**

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Le dichiarazioni di residenza, compilate e sottoscritte, **possono essere presentate al Comune tramite consegna diretta** allo sportello dell'Ufficio Anagrafe, **oppure inoltrate attraverso le seguenti modalità**:

- con lettera raccomandata indirizzata "Comune di Greve in Chianti - Ufficio Anagrafe - P.za Matteotti, 8 - 50022 Greve in Chianti" allegando la dichiarazione di residenza di cui all'allegato A, insieme a documento d'identità valido carta di identità, patente di guida e libretti di circolazione dei mezzi intestati, copia del contratto di affitto o di acquisto dell'immobile;
- via email all'indirizzo demografici@comune.greve-in-chianti.fi.it: la documentazione allegata deve essere acquisita mediante scanner;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: comune.greve-in-chianti@postacert.toscana.it; la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente.

N.B. Il modulo di dichiarazione anagrafica deve essere sottoscritto da tutti i richiedenti maggiorenni e deve essere allegata copia dei documenti di identità di tutti i richiedenti. La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve necessariamente contenere tutti i dati obbligatori e deve essere presentata sul modello allegato (allegato A – Dichiarazione di residenza).

Cittadini stranieri comunitari e non

I cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 30/2007.

I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea devono obbligatoriamente allegare alla dichiarazione i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno secondo i seguenti casi e precisamente:

Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità:

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
2) copia del permesso di soggiorno valido

Cittadino in possesso di titolo di soggiorno in corso di rinnovo:

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
2) copia del permesso di soggiorno scaduto
3) ricevute di pagamento della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno antecedente i 60gg.

Cittadino in possesso di nulla osta ricongiungimento familiare:

1) copia del passaporto o documento equipollente in corso di validità
2) ricevuta ufficio postale di presentazione richiesta permesso di soggiorno
3) fotocopia del NullaOsta rilasciato dallo Sportello Unico

Tutti i cittadini provenienti da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, devono allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione e traduzione dei documenti.

Decorrenza della variazione di residenza

Come stabilisce la normativa vigente, gli **effetti giuridici** della variazione di residenza decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione. Entro i 2 giorni lavorativi successivi il richiedente viene **iscritto in anagrafe** e può ottenere il **certificato di residenza** e lo **stato di famiglia**, limitatamente alle informazioni documentate.
Nel caso di iscrizione anagrafica con provenienza da altro Comune, entro i successivi 2 giorni lavorativi il Comune di provenienza deve provvedere alla **cancellazione** ed entro 5 giorni al completamento dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le **normali certificazioni** destinate ai soggetti privati.
Il Comune che riceve la dichiarazione anagrafica procede, entro 45 giorni dalla presentazione, all'**accertamento** dei requisiti ai quali è subordinata l'iscrizione anagrafica (in primo luogo l'*effettiva dimora abituale*). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (*silenzio-assenso*, art. 20 legge 241/1990).
In caso di **accertamento negativo,** o di accertata mancanza dei requisiti, il procedimento verrà annullato, l'interessato sarà cancellato dall'anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali derivanti da dichiarazioni mendaci, a norma degli articoli 75 e 76 del DPR 445/2000.